



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34 DEL REG. DEL 31-03-2021

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021- Legge 30-12-2020 n.178

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **20:35** e seguenti nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n. 9 in sessione Ordinaria, prevista dall'art. 47 dell' O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

MESSINA SEBASTIANA RITA	P	RUSSO GIUSY	P
TORRISI SIMONA	P	TROVATO RAFFAELE MARTINO	P
FINOCCHIARO SALVO	P	DONZUSO MARIA ELENA	P
LICCIARDELLO ROSARIO FRANCESCO	P	CAVALLARO FABIO	A
DI PAOLA GIUSEPPE	P	FISICHELLA ALFIO ALESSIO	A
CHIARENZA SEBASTIANO	P	DI PAOLA ALFIO ANDREA	P
SCARPIGNATO CONCETTINA AGNESE	P	RUSSO CONCETTO	P
PULVIRENTI TERESA	P	CUTULI ANNA	P

ne risultano presenti n. **14** e assenti n. **2** .

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 9 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **FINOCCHIARO SALVO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **CASABONA DEBORAH MARIA** .

La seduta è Pubblica.



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

Il Presidente pone in trattazione il punto 2) all'o.d.g. avente ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni I.M.U. per l'anno 2021- Legge 30/12/2020, n. 178" e dà lettura della proposta di deliberazione, dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile Economico –Finanziario, nonché dal Collegio dei Revisori dei conti, pervenuto al protocollo comunale n. 5981 il 18/3/2021 (allegato B).

Concluso l'intervento cede la parola al consigliere Licciardello R.F., il quale fa presente che, con riferimento a questa proposta la Commissione Consiliare permanente, aveva valutato la possibilità di proporre un emendamento. Dalla discussione emersa nelle varie riunioni, tuttavia, si è deciso, concordemente ai Consiglieri di Opposizione presenti, di intervenire in modo diverso, valutando la possibilità di richiedere una modifica del Regolamento dell'IMU, al fine di agevolare alcune categorie e i giovani che intendono venire ad abitare a Trecastagni. Si è, pertanto, deciso di votare favorevolmente l'odierna proposta e di rinviare la modifica del Regolamento ad un momento successivo.

Chiede di intervenire il consigliere Russo G., per ringraziare dell'attività svolta anche il Gruppo di Opposizione, che sta lavorando in accordo con il Gruppo di Maggioranza, condividendo le scelte dell'Amministrazione Comunale, tra cui quella già esposta che, prevede delle agevolazioni per i giovani under 35 anni che vogliono venire ad abitare nel nostro Paese.

Il Presidente del Consiglio, plaude al lavoro della Commissione, facendo rilevare che tale atteggiamento è quello che può portare beneficio al Comune di Trecastagni. Ritiene che sia importante rimodulare le entrate, prevedendo delle riduzioni compensate da una maggiore lotta all'evasione e dall'introduzione di nuove entrate su cui bisogna lavorare, facendo emergere idee nuove. Intende convocare apposita Conferenza di Capigruppo, per stabilire insieme i lavori di una Commissione istituita ad hoc, per la trattazione del problema.

Il consigliere Trovato R.M., dichiara che anche in questo, caso il Gruppo di Opposizione, si asterrà, considerato che intende dare fiducia all'Amministrazione Comunale e che il Gruppo lavorerà insieme agli altri, per la revisione dell'imposizione tributaria dell'Ente.

In assenza di ulteriori interventi il Presidente, pone a votazione la proposta, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 14

Assenti n. 2 (Consiglieri Fisichella A.A. e Cavallaro F.)

Voti favorevoli n. 11 (Consiglieri Messina S.R., Torrisi S., Finocchiaro S., Licciardello R., Di Paola G., Chiarenza S.R., Scarpignato C.A., Pulvirenti T., Russo G., Russo C. e Cutuli Anna)

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 3 Consiglieri (Trovato R.M., Di Paola A.A. e Donzuso M. E.)

La delibera è approvata.

Quindi il Presidente pone a votazione l'immediata esecutività dell'atto che ottiene il seguente risultato:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 31-03-2021 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

Consiglieri presenti n. 14

Assenti n. 2 (Consiglieri Fisichella A.A. e Cavallaro F.)

Voti favorevoli n. 11 (Consiglieri Messina S.R., Torrisi S., Finocchiaro S., Licciardello R., Di Paola G., Chiarenza S.R., Scarpignato C.A., Pulvirenti T., Russo G., Russo C. e Cutuli Anna)

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 3 Consiglieri (Trovato R.M., Di Paola A.A. e Donzuso M.E.)

La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Conclusa la trattazione dei punti all'o.d.g. il Sindaco e il Presidente rivolgono gli auguri di buona Pasqua all'intero consesso e a tutta la cittadinanza.

La seduta è tolta alle 21,08.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

ACCERTATO che la stessa risulta corredata dai prescritti pareri tecnico e contabile di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. 6981 del 18/3/2021 (allegato B);

VISTA la L. 142/90 come modificata dalla L.R. n. 48/91;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il vigente O.R.E.L.

Con le votazioni in premessa riportate.

DELIBERA

-APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione inerente l'oggetto avente ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni I.M.U. per l'anno 2021- Legge 30/12/2020, n. 178".

- DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA

VISTO l'art. 1, commi 738 e 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), ai sensi della legge n. 147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 31-03-2021 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

VISTO l'art. 1, commi 738 della legge n. 160/2019 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2020 la nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160, che attua l'unificazione IMU -TASI, definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente;

RILEVATO che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 31-03-2021 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

VISTO l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

VISTO l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTO l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 2021, quanto segue:

“ A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diversa dall'Italia l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è applicata nella misura della metà”;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2021** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 174 del D. lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare

DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 31-03-2021 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;*

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…)Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- 1) detrazione d'imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore delle unità immobiliari delle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze.
- 2) Unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9: 0,5% incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557: 0,1% riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,1% incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli: 0,76% incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% e riservata allo Stato): 0.86% incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili: 0.86% incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo Comune, per l'anno d'imposta 2020, con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 in data 31/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazione anno 2020

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale Categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	6,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale (compresi quelle di categoria D/10)	1,00 per mille
Fabbricati "merce" (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale condizione e non siano in ogni caso locati)	1,50 per mille
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D (esclusi D/10)	10,60 per mille di cui 7.60 Quota stato e 3,00 Quota Comune
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Tutti gli altri immobili non compresi nelle sopra elencate categorie	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale Categorie A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 31-03-2021 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

Visto l'art. 1, comma 599 della Legge n. 178/2020 che ripropone le esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore turistico e dell'intrattenimento contenute nel Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e nel Decreto Agosto (D.L. 104/2020) e, nello specifico, "per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativa a":

- a) immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria D/2, e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nelle categorie catastali D in uso da parte delle imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

" A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento"

Atteso che è volontà dell'Amministrazione comunale non aumentare l'imposizione tributaria sui contribuenti, mantenendo inalterato il gettito previsto per l'anno 2020;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 31-03-2021 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

Considerato pertanto che dalle stime operate sulle basi imponibili dell'Imposta Municipale Propria il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote già adottate l'anno precedente e riportate nella tabella che segue;

Ritenuto, pertanto, di **approvare, per l'anno 2021**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale Categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	6,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale (compresi quelle di categoria D/10)	1,00 per mille
Fabbricati "merce" (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale condizione e non siano in ogni caso locati)	1,50 per mille
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D (esclusi D/10)	10,60 per mille di cui 7.60 Quota stato e 3,00 Quota Comune
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Tutti gli altri immobili non compresi nelle sopra elencate categorie	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale Categorie A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato

DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 31-03-2021 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* di cui al paragrafo precedente;

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 31-03-2021 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

-che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 20/04/2016 successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1. di **approvare**, per **l'anno di imposta 2021**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale Categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	6,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale (comprese quelle di Categoria D/10)	1,00 per mille
Fabbricati "merce" (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	1,50 per mille
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D (esclusi D/10)	10,60 per mille di cui 7.60 Quota stato e 3,00 Quota Comune
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Tutti gli altri immobili non compresi nelle sopra elencate categorie	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 31-03-2021 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

2. di dare atto che gli obblighi dichiarativi, nonché le esenzioni applicabili, sono previste nel Regolamento comunale della nuova IMU;
3. di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 779 della legge n. 160/2019, dal 1° gennaio 2021;
4. di assicurare la massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione della presente Deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2021. In particolare, il presente atto acquista efficacia per l'anno di riferimento se pubblicato entro il termine del 28 ottobre 2021;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. lgs n. 267/2000.



COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania



COMUNE DI TRECASTAGNI **Provincia di Catania**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

f.to FINOCCHIARO SALVO

Il Consigliere Anziano

**f.to MESSINA SEBASTIANA
RITA**

Il Segretario Generale

**f.to Dott.ssa. CASABONA
DEBORAH MARIA**

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione é stata pubblicata dal **02-04-2021** al **17-04-2021** .

TRECASTAGNI , 19-04-2021

IL MESSO COMUNALE

f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **02-04-2021** al **17-04-2021** a norma dell'art. 11 1° comma L.R. 44/1991 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

TRECASTAGNI , 19-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

**f.to Dott.ssa CASABONA DEBORAH
MARIA**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12
L.R. N. 44/91 COMMA 1.

TRECASTAGNI , 13-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

**f.to Dott.ssa CASABONA DEBORAH
MARIA**

Per copia conforme ad uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale ,li 02-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

**Dott.ssa CASABONA DEBORAH
MARIA**